

COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

Atto di transazione tra

Cau Giovannina (CAUGNN51R59I488Z) nata il 19/10/1951 a Ula Tirso, **Cossu Stefania** (CSSSFN78R45H118A) nata il 05/10/1978 a Quartu Sant'Elena, **Cossu Carlo** (CSSCRL82T06B354I) nato a Cagliari il 06/12/1982, tutti residenti in Ula Tirso via Lamarmora 18, rappresentati e difesi, nel giudizio di cui appresso, dall'Avv. Paolo Firinu;

E

Comune di Ula Tirso, in persona del sindaco in carica dr. Ovidio Loi, all'uopo autorizzato con deliberazione n° 53 in data 20.10.2015 della Giunta Comunale, rapp.to e difeso, nel giudizio di cui appresso, dall'Avv. Marcello Sequi

Premesso che

a) Con ricorso depositato in cancelleria il 12 marzo 2008 e notificato il 18/04/2008 il Comune di Ula Tirso proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 01/08 emesso dal Tribunale di Oristano, nonché domanda riconvenzionale di accertamento e condanna dei sig.ri Cau Giovannina, Cossu Stefania e Cossu Carlo al pagamento delle somme che si asserisce sarebbero state indebitamente incassate dal rag. Cossu Antonio nell'esercizio della sue funzioni presso il Comune (ed entrate a far parte dell'asse ereditario dello stesso rag. Cossu) ed al risarcimento dei danni tutti patiti dallo stesso Comune ed ascrivibili alla condotta del funzionario deceduto, per le asserite irregolarità commesse, per l'esatta quantificazione dei quali si deduceva CTU.

b) Con memoria difensiva depositata il 12/07/2008 si costituivano in giudizio i sig.ri Cau – Cossu che formulavano le seguenti conclusioni: *In via pregiudiziale e/o preliminare, in accoglimento delle eccezioni sopra spiegate, - dichiarare il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza del Giudice adito in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di Ula Tirso per essere*

competente la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Sardegna; - in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di cui sopra, dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di Ula Tirso per essersi formato sul punto un precedente giudicato; - in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di cui sopra, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda riconvenzionale ex art. 1 legge 14 gennaio 1994 n. 20. - In caso di mancato accoglimento dell'eccezione di cui sopra, dichiarare la decadenza e/o l'improcedibilità della domanda riconvenzionale in quanto la medesima domanda viene formulata per la prima volta con l'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo degli eredi Cossu e non è stata oggetto di alcun precedente tentativo di conciliazione fra le parti. - Comunque ed in ogni caso dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. nonché ogni altra prescrizione estintiva e/o presuntiva relativamente alle somme pretese dal Comune ed ai danni dallo stesso lamentati. -Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda riconvenzionale per carenza di interesse da parte del Comune di Ula Tirso e/o per l'intervenuta l'estinzione dell'obbligazione fatta valere in quanto è già stato effettuato il pagamento della somma richiesta agli eredi Cossu con la domanda riconvenzionale da parte di altro soggetto, in particolare da parte del Banco di Sardegna e del segretario comunale, dottor Sassu. - Nel merito Respingere la domanda riconvenzionale siccome infondata e comunque dichiarare già intervenuto il pagamento della somma richiesta agli eredi Cossu con la domanda riconvenzionale da parte di altro soggetto, in particolare da parte del Banco di Sardegna e del segretario comunale, dotto Sassu. - Sempre ed in ogni caso -- Confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1/08 opposto. - Con vittoria di spese ed onorari.

C) La causa RG 256/08 veniva istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e CTU, all'udienza del 15 febbraio 2012 il Giudice del lavoro del Tribunale di Oristano pronunciava la sentenza 78/12 dando lettura del seguente dispositivo: *Il Giudice del lavoro del Tribunale di Oristano rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 1/2008 emesso a favore degli opposti. Condanna il Comune di Ula Tirso al pagamento delle spese che liquida nella*

complessiva somma di € 2500,00 oltre IVA cpa e addizionale al 12,50% e a quelle di CTU che liquida con separato provvedimento.

D) Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 16 marzo 2012 e notificato il 31 marzo 2012, il Comune di Ula Tirso ritenendola ingiusta e formulando pertanto le seguenti conclusioni: *in via preliminare, previa declaratoria della giurisdizione del Giudice Ordinario in punto di domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Ula Tirso ed eventuale emanazione dei provvedimenti necessari o opportuni anche ai sensi dell'art. 353 c.p.c., riformare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in tema di domanda riconvenzionale proposta dagli opposenti"; nel merito, in via principale: dichiarare nullo, annullabile o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 1/08 R.G. Lav. n.10/08, emesso dal Tribunale di Oristano, sezione Lavoro, in data 8.1.2008, notificato il 1.2.2008, e comunque disporre la revoca, con ogni conseguente statuizione. respingere ogni aversa domanda perché infondata; in via riconvenzionale (o -in subordine- quale eccezione riconvenzionale) accertare e condannare degli odierni opposti al pagamento delle somme indebitamente incassate dal Rag. Cossu (ed entrate a far parte dell'asse ereditario de quo) e/o al risarcimento di tutti i danni patiti dallo stesso Comune ed ascrivibili alla condotta del Funzionario deceduto per le irregolarità commesse nella misura di almeno € 83.447,56 o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o liquidati in via equitativa, con ogni conseguente pronuncia. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondata qualsivoglia ragione di credito degli eredi del Rag. Cossu, odierni opposti, nei confronti del Comune di Ula Tirso, disporre la compensazione delle relative somme con quanto dovuto dai suddetti eredi al Comune di Ula Tirso, con ogni conseguente pronuncia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio.*

e) Si costituivano in giudizio i sig.ri Cau – Cossu i quali contestavano le avverse domande e concludevano per il rigetto dell'appello. Con sentenza n° 336/2014 del 01/10/2014 la Corte d'Appello di Cagliari sezione lavoro così decideva: *accoglie l'appello proposto il 16 marzo 2012 dal Comune di Ula Tirso nei confronti di Giovannina Cau, Carlo Cossu e Stefania Cossu avverso la sentenza del Tribunale di Oristano in funzione di giudice del lavoro del 15 febbraio 2012 n.78;*

in riforma di tale sentenza, dichiara tenuto il Comune di Ula Tirso, in persona del sindaco in carica, a pagare a Giovannina Cau, Carlo Cossu e Stefania Cossu, in qualità di eredi di Antonio Luigi Cossu, euro 16.030,54 per i titoli di cui in motivazione, e dichiara tenuti gli stessi eredi a pagare al Comune di Ula Tirso euro 13.134,75 per il titolo di cui in motivazione, in proporzione alla quota ereditaria di ciascuno; per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Oristano in funzione di giudice del lavoro l'8 gennaio 2008 n. 1, e condanna il Comune di Ula Tirso, in persona del sindaco, a pagare a Giovannina Cau, Carlo Cossu e Stefania Cossu (a ciascuno in proporzione alla rispettiva quota ereditaria) complessivi euro 2.895,79, oltre alla rivalutazione monetaria secondo Istat ed agli interessi legali dal 6 luglio 2005 fino al saldo; compensa per un terzo le spese di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione dei restanti due terzi in favore degli appellati, che liquida in euro 8.504 per il primo grado ed euro 6.343 per il secondo grado.

f) Con ricorso depositato in cancelleria il 24/03/2015 e notificato il 10/04/2015 il Comune di Ula Tirso proponeva impugnazione per revocazione ex art 395 n° 4 c.p.c. avverso la sentenza 336/14 emessa dalla Corte di Appello di Cagliari in funzione di Giudice del lavoro e contestualmente formulava istanza di sospensione ex art 398 ultimo comma c.p.c., ed istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,

g) Con ordinanza pronunciata in data 8 maggio 2015 la Corte d'Appello di Cagliari, sezione lavoro, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n° 336 del 01/10/2014.

h) Nelle more del giudizio di revocazione, RGN 96/L/2015, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle reciproche pretese e con il presente atto intendono regolamentare i propri rapporti, con reciproche concessioni al fine di porre fine alla lite tra loro in corso.

pertanto:

1) al solo scopo di definire transattivamente la vertenza ed a tacitazione di ogni pretesa dei sig.ri Cau Giovannina, Cossu Stefania, Cossu Carlo, il comune di Ula tirso si obbliga a pagare in loro favore, ciascuno per i rispettivi diritti, la somma onnicomprensiva di euro 13.000,00 (tredicimila/00).

2) Il pagamento di quanto indicato al capo 1 dovrà avvenire entro il 30 Novembre 2015.

3) Con la sottoscrizione del presente atto i sig.ri Cau Giovannina, Cossu Stefania, Cossu Carlo conseguentemente dichiarano che, a seguito del ricevimento di quanto sopra pattuito, saranno completamente soddisfatti di ogni loro spettanza, senza avere più nulla da pretendere dal Comune di Ula Tirso relativamente al rapporto di lavoro intercorso tra il sig. Cossu Antonio (dante causa dei sig.ri Cau Giovannina, Cossu Stefania, Cossu Carlo) ed il Comune di Ula Tirso ed in forza della sentenza n.336/2014 della corte d'appello di Cagliari richiamata in espositiva, i cui effetti pertanto si intendono espressamente rinunciati in esito al pagamento di cui all'art. 1 che precede.

4) Parimenti anche il Comune di Ula Tirso, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di nulla più aver da pretendere dai sig.ri Cau Giovannina, Cossu Stefania, Cossu Carlo per tutte le causali esposte nel ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n° 1/08 emesso dal Tribunale di Oristano.

5) Conseguentemente la causa tra i sig.ri Cau Giovannina, Cossu Stefania, Cossu Carlo ed il Comune di Ula Tirso, contraddistinta al RGN 96/L/15, pendente davanti alla Corte di Appello di Cagliari si intende transatta a spese compensate e verrà lasciata estinguere ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c.

6) Sottoscrivono il presente atto anche i procuratori delle parti al fine dello svincolo della solidarietà di cui all'art. 68 L.P..

Oristano / Ula Tirso

Comune di Ula Tirso il sindaco in carica _____

Avv. Marcello Sequi _____

Cau Giovannina _____

Cossu Stefania, _____

Cossu Carlo _____

Avv. Paolo Firinu _____